

R.G. 149-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	-Presidente rel.
dott. Bruno Conca	- Giudice
dott. Luca Fuzio	- Giudice

nel procedimento n. 149-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

MAMADOU DIOP (C.F. DPIMMD74M03Z343H), nato a Bokissaboudou (Senegal) il 3.8.1974, residente in Gorle (BG) via Piave n.4, con l'avv. Gisella De Sandro

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 26.5.2023 da Diop Mamadou per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, nonché l'integrazione del 19.6.2023;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Gorle (BG) via Piave n.4 e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;



rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, [REDACTED]

[REDACTED]

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Diop Mamadou (C.F. DPIMMD74M03Z343H), nato a Bokissaboudou (Senegal) il 3.8.1974, residente in Gorle (BG) via Piave n.4;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina liquidatore il dott. Marco Passantino Negroni;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che non sia compreso nella liquidazione il reddito del ricorrente, con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che risulti altresì escluso dalla liquidazione l'arredo dell'abitazione nella quale il debitore vive in forza di un contratto di locazione, in quanto privo di valore economico e impignorabile per legge;

dispone che il liquidatore si attivi per la liquidazione della quota di TFR allo stato riscattabile dal debitore;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata



del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Diop Mamadou;

dichiara inopponibili nei confronti della presente procedura la cessione del quinto dello stipendio in favore di Santander Consumer Bank S.p.A., nonché il pignoramento del quinto dello stipendio in favore di Intesa San Paolo S.p.A., rappresentata da DoValue S.p.A.;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo, previo oscuramento dei dati sensibili a cura dell'OCC, nonché presso i registri mobiliari in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 28 giugno 2023

Il Presidente Est.
dott.ssa Laura De Simone

